



TRIBUNALE di VALLO DELLA LUCANIA

via A. de Hippolytis, 84078 – tel 0974.713111- email tribunale.vallodellalucania@giustizia.it

prot.n. 46/i del

Vallo, 31 MAR. 2022

Oggetto: decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, pubblicato in Gazzetta Ufficiale recante “Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza”.

Circolare n 3/2022

Ai sigg.ri magistrati anche onorari e amministrativi
Tribunale, Unep e GdP
SEDE

L’art. 4 del DL 24/2022, a decorrere dal 1° aprile 2022, modifica la disciplina riguardante i regimi di isolamento e autosorveglianza:

- in caso di positività al SARS-CoV-2, resta il divieto di mobilità dalla propria abitazione fino all’accertamento della guarigione. Il regime di isolamento cessa in seguito alla trasmissione presso il dipartimento di prevenzione territorialmente competente, anche con modalità elettroniche, del referto con esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare, effettuato anche presso centri privati abilitati.

- coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi, applicano il regime di autosorveglianza consistente nell’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, al chiuso o in presenza di assembramenti, fino al decimo giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto e di effettuare un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione di SARS- CoV-2, anche presso centri privati a ciò abilitati, alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto.

Inoltre, l’art. 5 comma 8 prevede che fino al 30 aprile 2022, sull’intero territorio nazionale, per i lavoratori che nello svolgimento della loro attività sono oggettivamente impossibilitati a mantenere la distanza interpersonale di un metro, sono considerati dispositivi di protezione individuale (DPI), le mascherine chirurgiche reperibili in commercio.

Viene confermato l’obbligo vaccinale previsto fino al 15 giugno 2022 dall’art. 4 quater del DL 44/2021 per i cittadini italiani, europei e stranieri residenti nel territorio dello Stato italiano che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età o che lo compiano entro la predetta data. Resta

altresì confermato che l'inosservanza dell'obbligo implica il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria di euro cento prevista dall'art. 4 sexies comma 2 del dl 44/2021.

Fermo restando l'obbligo vaccinale, dal 1° al 30 aprile 2022, i lavoratori over 50 per accedere ai luoghi di lavoro devono possedere ed esibire su richiesta, una delle certificazioni verdi Covid-19 da vaccinazione, guarigione o test (c.d. green pass base di cui all'art. 9 comma 1 del dl 52/2021). Nelle ipotesi di mancato possesso della suddetta certificazione il lavoratore è considerato assente ingiustificato senza retribuzione né altro compenso o emolumento comunque denominato fino alla presentazione della certificazione e comunque non oltre il 30 aprile 2022.

Si conferma che, qualora comunichi di non essere in possesso della certificazione verde o qualora ne risulti privo al momento dell'accesso nel luogo di lavoro, il personale è considerato assente ingiustificato senza retribuzione né altro compenso o emolumento comunque considerato fino alla presentazione della predetta certificazione e comunque non oltre il 30 aprile 2022.

L'accesso al luogo di lavoro in mancanza della certificazione verde è punito con una sanzione amministrativa (da euro 600 a euro 1.500) e restano ferme le conseguenze disciplinari previste dai rispettivi ordinamenti di appartenenza.

Vallo della Lucania 31.3.2022

Il Dirigente Amministrativo

dott.ssa Vinenza Cinzia Fragomeno



Il Presidente del Tribunale

dott. Gaetano De Luca

